

Regione Abruzzo – Legge Regionale del 28 aprile 2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

BURA n. 16 del 9 giugno 2000

Art. 13

(Personale)

1. All'interno dei profili professionali stabiliti ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs 31.3.1998, n. 112, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 129 del D.lgs 31.3.1998, n. 112 relativamente ai profili professionali, gli educatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi dovranno essere dotati dello stesso titolo di studio, anche al fine di garantire la mobilità tra i diversi servizi.
3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori, assicurano le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione e a quanto specificato dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, sia per il personale educativo e ausiliario, che per il personale di direzione e coordinamento.